



Sent. 452/18

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Antonio Galeota, Presidente f.f.

dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere

dott.ssa Giuseppina Maio, Consigliere relatore

dott.ssa Cristiana Rondoni, Consigliere

dott. Marco Smiroldo, Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 50346 del ruolo generale, presentato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

contro

i sig.ri GHIO Marcella, CARRARO Adelia, GIGLIO Anna, PANE Elena, TIRABASSI Ennio, tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Paolo Maria Montaldo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Viale delle Milizie n. 38;

per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.331/2015 depositata in segreteria il 9 luglio 2015;

Q

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 7 novembre 2018, con l'assistenza del segretario sig.ra Maria Elisabetta Sfrecola, il relatore, consigliere Giuseppina Maio, l'Avv. Attilio Barbieri per l'appellante e l'Avv. Paolo Maria Montaldo, difensore di parte appellata.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza n. 331/2015 la Sezione territoriale per la regione Lazio ha riconosciuto il diritto dei sig.ri GHIO Marcella, CARRARO Adelia, GIGLIO Anna, PANE Elena e TIRABASSI Ennio, alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo del beneficio previsto dall'art. 25 del DPR n. 1092/73 dell'aumento di 1/4 del servizio prestato per i periodi di adibizione a lavorazioni insalubri.

2. Con appello depositato in data 21 gennaio 2016, l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata deducendo l'errata applicazione dell'art. 25 del DPR 1092/73.

Evidenzia che il testo dell'art. 25 del DPR n. 1092/73 parla solo di operai e non genericamente di dipendenti pubblici e che la differenziazione tra le due categorie di lavoratori pubblici (operai e impiegati) è in re ipsa, individuando una diversificazione basantesi sulla partecipazione fisica più usurante e sulla conseguente maggiore pericolosità dell'attività tipica dell'operaio.

Contesta, pertanto, l'estensione di un beneficio pensionistico a soggetti per i quali esso non era stato ipotizzato, la quale estensione, si rivelerebbe come

apportatrice di una disparità di trattamento, dal momento che non farebbe altro che avvicinare due categorie (impiegati e operai), di qualificazione lavorativa ontologicamente diversa e che come tale è stata trattata, in maniera costituzionalmente corretta, dal legislatore.

In conclusione ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese.

3. Si sono costituiti in giudizio i sig.ri GHIO Marcella. CARRARO Adelia.

GIGLIO Anna, PANE Elena e TIRABASSI Ennio eccependo:

Tardività del ricorso in appello.

Sottolinea, la difesa, che la sentenza gravata è stata notificata al Ministero il 17.07.2015 (alla parte personalmente, in quanto in primo grado la difesa è stata svolta dall'Amministrazione medesima, senza il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato e che il ricorso in appello è stato notificato al procuratore costituito in primo grado in data 15 gennaio 2016, ben oltre i 60 giorni previsti dall'art. 1, comma 5 bis, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. in l. 14 gennaio 1994 n. 19 (come modificato dall'art. 1 d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, conv. in l. 20 dicembre 1996 n. 639).

Soppravvenuta carenza di interesse all'appello, in quanto in data 6 ottobre 2017 il Direttore generale dell'organizzazione del MIBACT, nel rispondere al Segretariato regionale MIBACT per la Sardegna, che aveva chiesto chiarimenti sulla possibilità di applicare i benefici previsti dall'art. 25 del DPR 1092/1973 a tutti i lavoratori che si trovassero nella condizioni lavorative disciplinate dal DPR 146/1975, a prescindere quindi dalla qualifica di appartenenza ha affermato " che a determinare l'applicazione del beneficio dell'art. 25 del DPR 1092/1973 è l'effettiva adibizione istituzionale del

personale a lavori insalubri, documentata dai responsabili dei plessi amministrativi di appartenenza così come ha disposto la Sentenza della Corte dei Conti n. 331/2015".

Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello sottolineando che oggi la carriera operaia e le relative qualifiche, almeno per quanto concerne le Amministrazioni statali, non esistono più ed i CCNL di categoria sono ormai impostati nel senso di dare rilevanza alle mansioni proprie dei profili professionali, senza alcun riferimento alle vecchie carriere, che furono abolite con la L. 382/1980.

In subordine ha chiesto che sia ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 25, I comma, del D.P.R. 1092/73 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui prevede che il servizio prestato dai soli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto.

4. All'udienza del 7 novembre 2018, dopo l'esposizione introduttiva del relatore, le parti presenti si sono riportate agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Risulta agli atti rassegnati dall'appellante e dal fascicolo del giudizio di Primo grado che la sentenza è stata notificata in data 17 luglio 2015 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Via del Collegio romano, n. 24, Roma, (in quanto in primo grado la difesa è stata svolta dall'Amministrazione medesima, senza il patrocinio dell'Avvocatura

Generale dello Stato), con decorrenza da quella data del termine breve, previsto dall'art. 326 c.p.c., per proporre impugnazione.

Il ricorso in appello è stato notificato al procuratore costituito in primo grado in data 15 gennaio 2016, ben oltre i 60 giorni previsti dall'art. 1, comma 5 bis, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. in l. 14 gennaio 1994 n. 19 (come modificato dall'art. 1 d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, conv. in l. 20 dicembre 1996 n. 639), pertanto essendo tardivo va dichiarato inammissibile.

Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.331/2015 depositata in segreteria il 9 luglio 2015;22.1.2014.

Spese compensate.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2018.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE f.f.

Dr.ssa. Giuseppina Maio

Dr. Antonio Galeota




Il Dirigente
Dott. Salvatore Antonio SARDELLI



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il giorno 30 Novembre 2018